

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, tabella A, le parole: « che non beneficiano di trasferimenti statali » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU nn. 1, 2 e 5.**

48. 3. (ex 47. 9) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, come modificata dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997n. 449, è soppresso per i comuni inferiori a 5.000 abitanti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

48. 23. (ex 47. 48) Teresio Delfino.

*Al comma 10, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: e alle comunità montane.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

48. 26. (ex 47. 31) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 10, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

48. 24. (ex 47. 30) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 10, sostituire le parole: con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti con le seguenti: e alle comunità montane.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

48. 25. (ex 47. 32) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è abrogato il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

48. 27. (ex 47. 23) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è abrogato il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

48. 28. (ex 47. 24) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sonoversate sui

conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

**48. 29.** (ex 47. 25) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

**48. 30.** (ex 47. 26) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. Al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articolo 7, comma 2, sostituire la parola: « infruttifere » con le seguenti: « fruttifere, al tasso di interesse legale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

**48. 31.** (ex 47. 27) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12. Per garantire la necessaria autonomia della cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi di finanziari degli enti pubblici, al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: « anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento è applicato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. »

**48. 48.** Governo.

*(Approvato)*

*All'articolo 48 aggiungere il seguente comma:*

Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistica-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni ed enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi delle funzioni conferite dalla legge n. 157 del 1992 e successive integrazioni, a partire dall'anno 2004 il cinquanta per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui al n. 26 sotto numero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, così come modificato dal decreto del ministro delle finanze in data 28 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 sono stanziati lire 10 miliardi

Il ministro delle finanze provvederà alla ripartizione delle risorse disponibili d'intesa con la Conferenza Stato-Regione.

**48. 50.** La Commissione.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

*(Disposizioni concernenti la tariffa per il servizio di sportello unico).*

1. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 e 1.**

**48. 01.** (ex 47. 07) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
48. 02 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 48.02, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**0. 48. 02. 1.** Bono.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

« ART. 48-bis. (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità dell'INPS). - 1. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie dello Stato e nei conti correnti bancari e postali intestati all'INPS si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro terzo, titolo secondo, capo secondo, del codice di procedura civile, con atto notificato al funzionario responsabile della struttura territoriale dell'ente stesso nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni forma di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funziona-

rio, cui sia stato notificato l'atto di pignoramento o sequestro, è tenuto ad annotare l'ammontare indicato nella contabilità dell'INPS ed a vincolare l'importo, nei limiti dei fondi esistenti, procedendo con il seguente ordine: sulla contabilità speciale e sui conti operanti presso le tesorerie, sui conti correnti postali e sui conti correnti bancari. La notifica rimane priva di effetto riguardo ai pagamenti già disposti.

2. Il funzionario responsabile della competente struttura territoriale dell'INPS può evitare il pignoramento pagando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, come previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento, ai sensi del presente articolo, sulle contabilità speciali e sui conti accessi all'INPS presso le tesorerie dello Stato, presso le banche o presso le Poste italiane s.p.a. a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie, delle banche e delle Poste italiane s.p.a., né sospendono l'accreditamento di somme nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie e nei conti correnti bancari e postali intestati all'INPS.

4. Gli atti di pignoramento e sequestro devono contenere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e l'indirizzo.

5. La notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento e di sequestro è effettuata secondo le modalità stabilite al comma 1.

6. Nei giudizi promossi nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie da stranieri e da cittadini italiani residenti all'estero, e negli eventuali pignoramenti e sequestri è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro in cui è posta la struttura territoriale dell'ente tenuta al pagamento della prestazione ovvero presso la quale è versata la contribuzione obbligatoria per l'ultima settimana di attività lavorativa svolta in Italia.

**48. 02.** Il Governo.

**(A.C. 7328-bis — sezione 8)****ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****INTERVENTI IN MATERIA PREVIDEN-  
ZIALE E SOCIALE****ART. 49.***(Gestioni previdenziali).*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani; è stabilito per l'anno 2001, rispettivamente in lire 1.044 miliardi ed in lire 258 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2001 rispettivamente in lire 26.431 miliardi ed in lire 6.531 miliardi.

2. I medesimi complessivi importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a)* del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 49  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 49.***(Gestioni previdenziali).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663.

**49. 1.** *(ex 48. 6)* Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2.bis.* Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, annualmente adeguato, a decorrere dal 2001, secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 3, lettera *c)* della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comma 9 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

**49. 2.** *(ex 48. 7)* Mazzocchi.

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***ART. 49-bis.***(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).*

1. A decorrere dall'anno 2001, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera *c-bis* dell'articolo 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno facoltà di chiedere nel caso in cui alla cessazione dell'attività lavorativa non raggiungano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, previsti ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, la restituzione dei contributi versati in proprio e dal datore di lavoro alla gestione separata, presso l'INPS, istituita ai sensi del comma 26 dell'articolo 2 della medesima legge, maggiorati degli interessi legali. Il lavoratore che percepisce la restituzione dei contributi perde il diritto alla pensione sociale per anzianità.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

**49. 03.** (ex 48. 09) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

*Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:*

ART. 49-bis.

1. Al comma 31 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non costituisce violazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 124 del 1993 la partecipazione proprietaria dei Fondi pensione alla Mefop S.p.A. ».

2. Al fine di favorire la partecipazione dei Fondi pensione a Mefop S.p.A è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001-2002-2003. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di utilizzazione in relazione agli impegni assunti dai Fondi pensione nei confronti di Mefop S.p.A e delle quote della medesima società

che restano di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000;

2002: — 1.000;

2003: — 1.000.

**49. 04.** (ex 48. 08) Pennacchi, Benvenuto, Innocenti.

**(A.C. 7328-bis — sezione 9)**

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 50.

*(Disposizioni relative al sistema pensionistico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le predette maggiorazioni sociali, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 1999, a titolo di « Mutualità pensioni » di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di « Mutualità pensioni » sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di « Mutualità pensioni » afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema

contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 6 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene stabilita la misura di retribuzione conven-

zionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura ».

9. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza predispositiva in materia di bilanci dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

10. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 9 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 50.**

*(Disposizioni relative  
al sistema pensionistico).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è applicato fino alla fine del comma con le seguenti: è pari all'ultimo coefficiente di svalutazione accertato dall'ISTAT.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**50. 2.** (ex 49. 41). Armani, Bono, Proietti.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: secondo il meccanismo fino alla fine del*

*comma con le seguenti: nella misura del 100 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista**

**50. 1.** (ex 49. 6). Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**50. 3.** (ex 49. 132. e ex 49. 60) Fiori, Tringali, Proietti, Messa, Ozza, Alemanno, Benedetti Valentini.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero dell'agricoltura, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 9.000;

2002: — 9.000;

2003: — 9.000.

**50. 5.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 49. 81). Giancarlo Giorgetti.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di con-*

versione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: « agli operatori agricoli » sono aggiunte le seguenti: « ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

\* **50. 150.** (già 0. 9. 03. 4.) Giancarlo Giorgetti, Bono, Armani, Possa, Marras, Pezzoli, Scaltritti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: « agli operatori agricoli » sono aggiunte le seguenti: « ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze. Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

\* **50. 151.** (già 5. 88.) (ex 5. 2.). Tattarini, Rava, Ferrari.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I benefici di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per la parte previdenziale, a tutte le im-

prese di pesca che esercitano la pesca professionale.

**50. 152.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (già 10. 66.) (ex 8. 70.) Grillo, Teresio Delfino, Tassone.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

*2-ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS.

**50. 6.** (ex 49. 88). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima della data entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

*2-ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS.

**50. 7.** (ex 49. 89). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato.

**50. 8.** (ex 49. 86). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono state fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

**50. 9.** (ex 49. 87). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'AGO, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono aumentate di lire 200.000

mensili nel triennio 2001-2003, da corrispondersi con le seguenti decorrenze:

lire 80.000 dal 1° gennaio 2001;

lire 80.000 dal 1° gennaio 2002;

lire 40.000 dal 1° gennaio 2003.

4. In caso di trattamento pensionistico di importo mensile inferiore all'aumento, la pensione integrata al trattamento minimo viene elevata in modo da garantire un trattamento pensionistico complessivo pari al trattamento minimo più l'aumento mensile previsto a decorrere dal 1° gennaio 2001 a tutto il triennio 2001-2003. In caso di possesso di pensioni superiori al trattamento minimo ma inferiori ai limiti di cui sopra, l'aumento è attribuito fino alla concorrenza dei limiti stessi.

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata a carico della gestione che eroga la pensione diretta. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.**

**50. 10.** (ex 49. 25). Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) il minimo di pensione, la pensione sociale, l'assegno sociale e l'indennità agli

invalidi civili, sono aumentati di lire 200.000 nette mensili;

b) i titolari di pensione con il minimo cristallizzato, acquisiscono il diritto all'aumento del minimo in base al reddito percepito nell'anno precedente;

c) resta cristallizzato l'importo *quo ante* - pari a 1,2 volte l'assegno sociale relativo all'importo 1999 per il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**50. 87.** (ex 49. 7). Bertinotti, Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura minima dei trattamenti pensionistici di coloro che ricadono nelle condizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni è fissato in lire 800.000 mensili, al netto di qualsiasi ulteriore imposizione. Detta soglia è elevata a lire 900.000 nel 2002 e a lire 1.000.000 nel 2003.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**50. 11.** (ex 49. 131). Alemanno, Proietti, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire 80.000 mensili con le seguenti: lire 160.000 mensili.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: lire 100.000 mensili con le seguenti: lire 200.000 mensili.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8.**

**50. 12.** (ex 49. 108). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire 80.000 mensili con le seguenti: lire 160.000 mensili.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: lire 100.000 mensili con le seguenti: lire 200.000 mensili.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**50. 13.** (ex \*49. 42). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole lire 20.000 mensili con le seguenti lire 40.000 mensili.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8.**

**50. 14.** (ex 49. 109). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) L'indennità speciale riservata ai ciechi ventesimisti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, è elevata di lire 50.000 mensili.

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8.**

**50. 15.** (ex 49. 110). Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ai percettori di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai titolari di pen-

sione integrata al trattamento minimo con reddito annuo, assoggettabile ad IRPEF, non superiore a lire 9.100.000 se di età inferiore ai settantacinque anni e con reddito annuo, non assoggettabile ad IRPEF non superiore a lire 9.400.000, se di età pari o superiore ai settantacinque anni, viene corrisposta, entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in unica soluzione, la somma di lire 350.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 10 e 17.**

**50. 121.** (già 2. 136.) (*ex* 2. 178.) Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure di cui al precedente comma 3 si estendono anche ai titolari di pensioni di reversibilità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**50. 16.** (*ex* 49. 130. e *ex* 49. 61) Fiori, Proietti, Tringali, Messa, Alemanno, Ozza, Benedetti Valentini.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché agli invalidi di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni; ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni; ai sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.300.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 750.000.

**50. 18.** (*ex* 49. 80). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

4-ter. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 è abrogata.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

**50. 19.** (*ex* 49. 95). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi aggiuntivi alla misura della maggiorazione sociale di cui al comma 3 sono attribuiti anche ai titolari di pensione di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: -300.000;

2002: -300.000;

2003: -300.000

**50. 20.** (ex 49. 48. seconda versione) Battaglia, Giacco, Caccavari.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

4-bis. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 22, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

4-ter. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2000, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 4-bis con effetto dal 1° gennaio 2001.

4-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso: « si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 2, 7 e 8.**

**50. 21.** (ex 49. 29). Strambi.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. Tale assegno integrativo è reversibile, aggiuntivo all'importo in pagamento, non assorbibile dall'integrazione al minimo, escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; esso è inoltre soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 400.000;

2002: - 400.000;

2003: - 400.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**50. 22.** (vedi 49. 78 e 49. 10). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Vincenzo Bianchi, Aracu, Matranga, Santori.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente.*

9-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della

legge 21 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, su domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dell'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Inps, della relativa domanda e costituisce condizioni di diritto acquisito fino all'entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**50. 100. (già 53. 61.)** (ex 50. 102). Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 3, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Sono altresì esonerati dall'assicurazione i coltivatori diretti che, raggiunta l'età pensionabile e liquidata la pensione, continuano a condurre l'azienda agricola ricadente in zona montana ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**50. 23.** (ex 49. 90). Calzavara, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive

della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione *una tantum*, dell'importo annuale percepito, di lire 1.000.000 lorde.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**50. 24.** (ex 49. 111). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione *una tantum*, dell'importo annuale percepito, di lire 500.000 lorde.

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.**

**50. 25.** (ex 49. 112). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione *una tantum*, dell'importo annuale percepito, di lire 250.000 lorde.

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.**

**50. 26.** (ex 49. 113). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali, con esclusione dei versamenti volontari, liquidate con un importo inferiore al minimo, cristallizzate o integrate al minimo aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1 gennaio 2001, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo in misura di lire 200.000 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Alle pensioni indicate nel presente comma viene comunque garantito un aumento di lire 50.000 mensili superiore al trattamento minimo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.**

**50. 30.** (ex 49. 24). Diliberto, Maura Cosutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

e) la maggiorazione attribuita agli ex combattenti a norma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.**

**50. 31.** (ex 49. 28). Strambi.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Al primo periodo del comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

1996, n. 662, le parole « in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189 » sono abrogate.

5-ter. I commi 189, 190 e 216 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 sono abrogati.

5-quater. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, liquidati nel periodo dal 30 settembre 1996 fino alla data di acquisto di efficacia delle norme della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 8 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se già non applicate in forza di norme derogatorie.

5-quinquies. Gli enti previdenziali interessati provvederanno a ricalcolare d'ufficio le differenze economiche, qualora risultassero dovute, fra l'ammontare degli importi computati in base alla presente legge e l'ammontare degli importi già liquidati nel periodo sopra citato dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi sulla base delle abrogate disposizioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**50. 32.** (ex 49. 96). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Al primo periodo del comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « , in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189 », sono soppresse.

5-ter. I commi 189, 190 e 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

5-quater. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché ai trattamenti an-

ticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, liquidati nel periodo dal 30 settembre 1996 fino alla data di cui all'articolo 2 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dai commi 9 e 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se già non applicate in forza di norme derogatorie.

*5-quinquies.* Gli enti previdenziali interessati provvedono a ricalcolare d'ufficio le differenze economiche, eventualmente dovute, fra l'ammontare degli importi computati in base alla presente legge e l'ammontare degli importi già liquidati nel periodo citato al comma 3 ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori sulla base delle disposizioni abrogate con la presente legge.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**50. 61.** (*ex* 49. 33). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Dopo l'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. - (*Cumulo dei periodi di contribuzione*). - 1. I lavoratori che siano o siano stati iscritti ad una o più casse di previdenza libero-professionale o al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere il cumulo dei periodi di contribuzione a qualsiasi titolo acquisiti come utili presso altra o altre delle sopracitate gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa. Il cumulo parziale delle posizioni contributive non è ammesso. Il cumulo deve essere richiesto nella gestione pensionistica di più recente

iscrizione; la facoltà di richiedere il cumulo può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato. I requisiti amministrativi per il conseguimento del diritto a pensione sono, in ogni caso, quelli previsti dalla disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità è quello previsto dalla normativa vigente nella gestione di più recente iscrizione. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate sulle anzianità maturate nelle singole gestioni e secondo le norme vigenti nelle gestioni stesse alla data di decorrenza della pensione. La gestione di più recente iscrizione è tenuta ad erogare il trattamento pensionistico unico, previa comunicazione da parte delle altre gestioni, sui cui grava l'onere delle rispettive quote, dei relativi importi. Sono fatti salvi, in ogni caso, il trattamento minimo e gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni da accordare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il cui onere deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 7, 8 e 9.**

**50. 34.** (*ex* 49. 100). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente:

« 6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestino servizio alle dipendenze di aziende agricole ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.**

**50. 35.** (*ex* 49. 97). Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il seguente:

« 6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze di titolare di impresa agricola, per la raccolta di specifici prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.**

**50. 36.** (ex 49. 98). Guido Giuseppe Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti, Pezzoli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I periodi di impiego nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 468 del 1997 sono utili ai fini dei benefici di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.**

**50. 37.** (ex 49. 101). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468 del 1997 si applicano anche ai lavoratori utilizzati alle condizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.**

**50. 38.** (ex 49. 102). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizioni.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3 e 6.**

**50. 39.** (ex 49. 104). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**50. 40.** (ex 49. 105). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per coloro che sono soggetti al contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora al momento della maturazione dei requisiti pensionistici la rendita non superi lire 250.000 mensili, l'intero ammontare viene erogato in forma di capitale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**50. 41.** (ex 49. 106). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

*Dopo al comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis: Dopo il comma 2, articolo 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è introdotto il seguente comma 2-bis:

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al comma 3, articolo 1, della legge 18 febbraio 1983, n. 47.

**50. 42.** (ex 49. 137). Lucà, Stelluti, Chiusoli, Buglio, Penna, Delbono, Giacco, Ruzzante, Battaglia.

**(Approvato)**